

**ORDINANZA N. 71**

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA LUNGO LA STRADA CAMPOSPORTIVO DALLE ORE 6 ALLE ORE 9 PER PULIZIA NEVE..

IL SINDACO

- Considerato che nel primo tratto di strada, che conduce nel Piazzale Camposportivo i veicoli sostano sulla carreggiata, impedendo la pulizia della neve, nelle prime ore del giorno, nonostante la disponibilità di un piazzale pubblico;
- Visto che sul lato destro della strada è già istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata;
- Considerato che le auto parcheggiate su tale strada causerebbero un intralcio ai mezzi sgombero neve restringendo la carreggiata;
- Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dare corso al provvedimento proposto;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Visto l'art. 28 della L.R. 54/98;
- Visto l'art. 54 del T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. E' vietata la sosta, con rimozione forzata nella parte sinistra della strada che conduce al piazzale Campo sportivo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 con rimozione forzata, per pulizia e sgombero neve, dopo di che la sosta sarà consentita parallela all'asse della strada;
2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della segnaletica;
3. La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada;
4. Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza;
5. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste degli artt. 6 e 7 del C.d.S.:
7. Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

8. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 08/11/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**